



COMUNE DI CATENUOVA
Libero Consorzio comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 64 del Reg. _____ data 28/5/2021

OGGETTO: Disciplina per l'utilizzo dei soggetti impiegati nei Cantieri di servizio ex RMI. Integrazione regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 85/2017. Inserimento art.2bis.

L'anno duemila **ventuno**, il giorno ventotto, del mese di maggio, alle ore 11:40 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

			P	A	
1	SCRAVAGLIERI	Carmelo	X		Sindaco
2	PRIVITERA	Santo	X		Assessore – Vice sindaco
3	MAZZAGLIA	Adele	X		Assessore
4	RIZZO	Roberta	X		Assessore
Totale			4		

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco **Dott. Filippo Ensabella**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti : (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1).....

☐ modifiche/sostituzioni (1).....

☐ con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91;

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Disciplina per l'utilizzo dei soggetti impiegati nei Cantieri di servizio ex RMI. Integrazione regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 85/2017. Inserimento art.2bis.

Proponente: **Sindaco**
Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri

Redigente: **il responsabile Settore**

Dott. Mariano Saccullo


IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 85 del 11.09.2017, per l'applicazione delle misure previste nell'art.8 del Decreto Legislativo n.468/1997, è stato approvato il regolamento disciplinante gli interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi - percettori del reddito minimo di inserimento - cantieri di servizio, di cui all'art.1 della Legge Regionale n.5 del 19/05/2005;

Visto l'art.8 del D. Lgs. n.468/97 e relative circolari esplicative n.312 del 13/05/1998 e n. 14 del 09/06/2000 emanate dall'Assessorato regionale del Lavoro;

Preso atto, altresì, della direttiva n.1341 del 13/01/2017 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro "Interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori già percettori del reddito minimo di inserimento";

Ritenuto opportuno, ai fini di una maggior tutela, di integrare il suddetto regolamento con l'articolo 2bis derubricato **Permesso ai soggetti in particolari condizioni psico-fisiche**, allegato sub lettera A);

Rilevata in materia la competenza della Giunta Municipale,

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di integrare, con l'introduzione dell'art. 2bis (Allegato A) derubricato **Permesso ai soggetti in particolari condizioni psico-fisiche**, il regolamento, approvato con deliberazione di G.M. n.85/2017, disciplinante gli interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi - percettori del reddito minimo di inserimento - cantieri di servizio, di cui all'art.1 della Legge Regionale n.5 del 19/05/2005;
2. di dare atto, pertanto, che, in conseguenza dell'integrazione di cui al punto 1), il nuovo testo del citato regolamento è quello di cui all'**allegato B**);
3. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane di consegnare copia del presente Regolamento ai lavoratori inseriti nei programmi di lavoro di questo Comune.

Articolo 2bis
Permessi ai soggetti
in particolari condizioni psico-fisiche

Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei soggetti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, la condizione di persona soggetta ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono concessi permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore e l'assegnazione dello stesso a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

I lavoratori per i quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e/o assimilati e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari ASP o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali che non consentono loro di prestare l'attività lavorativa, al fine della permanenza negli elenchi delle attività dei cantieri di servizi, devono presentare istanza di sospensione, allegando idonea documentazione, da cui risulti -tra l'altro- la durata del programma.

La richiesta di sospensione deve essere indirizzata al Sindaco del comune ed al responsabile del Settore Servizi sociali.

Il soggetto, cui venga autorizzata la sospensione, continuerà a percepire l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio, coerentemente alle finalità previste dall'art.8, comma 11 del d.lgs n.468/97.

In mancanza di idonea documentazione, il soggetto sarà considerato assente ingiustificato e passibile di esclusione dall'utilizzo nei cantieri di servizio.

Il soggetto che fruisca della sospensione può rientrare in servizio solo previa autorizzazione del Comune. Sarà cura del Comune dare comunicazione dell'effettiva data di rientro in servizio dello stesso soggetto al competente Servizio del Dipartimento Regionale del Lavoro.

**REGOLAMENTO PER I LAVORATORI DEL RMI AI QUALI VENGONO
RICONOSCIUTI I DIRITTI PREVISTI DALL'ART.8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.468/1997**

(Integrato con deliberazione di G.M. n. 64 del 28/5/2021)

PREMESSA

Premesso che l'art.5, comma 1, della Legge Regionale n.27 del 31/12/2016, riconosce ai percettori del reddito minimo di inserimento - cantieri di servizio, di cui all'art.1 della Legge Regionale n.5 del 19/05/2005, alcune misure previste nell'art.8 del Decreto Legislativo n.468/1997;

Visto l'art.8 del D. Lgs. n.468/97 e relative circolari esplicative n.312 del 13/05/1998 e n. 14 del 09/06/2000 emanate dall'Assessorato regionale del Lavoro;

Preso atto, altresì, della direttiva n.1341 del 13/01/2017 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori già percettori del reddito minimo di inserimento;

Per quanto in premessa citato, si rende necessario adottare apposito regolamento sulle materie di cui all'art.8 del Decreto Legislativo n.468/1997, riconoscendo ai predetti lavoratori i diritti previsti dal già citato Decreto Legislativo e dalla Direttiva n. 1341 del 13/01/2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro;

REGOLAMENTO

ART.1

(Riposo)

I lavoratori percettori del reddito minimo d'inserimento del Comune di Catenanuova, godono di un adeguato periodo di riposo da calcolare in proporzione al congedo ordinario previsto per i dipendenti comunali.

Pertanto coloro che durante il mese svolgono attività lavorativa per un periodo massimo di 20 ore settimanali (80 ore mensili) spettano, nell'arco dell'anno 18 giorni di riposo, mentre coloro che svolgono orario ridotto, usufruiscono in proporzione di numero di giornate lavorate.

ART.2

(Malattia)

Ai lavoratori appartenenti al bacino dei percettori del reddito minimo di inserimento del Comune di Catenanuova, spettano gg. 90 di malattia all'anno debitamente documentate, calcolate in modo proporzionale al periodo di malattia previsto per i dipendenti comunali.

Per le giornate di malattia eccedenti il limite sopra stabilito, non verrà corrisposto alcun assegno.

Nei casi ove sono presenti gravi patologie, al lavoratore spettano ulteriori giorni 30 di malattia (senza assegno). Qualora il lavoratore abbia superato il tetto massimo dei 90 giorni retribuiti e dei 30 senza assegno, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi del RMI, dovrà presentare istanza di "sospensione per malattia", allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente ASL, da cui risulti che trattasi di malattia grave tale da comportare una inabilità temporanea a recarsi presso il luogo di lavoro. In mancanza di idonea documentazione rilasciata dall'ASL, il lavoratore che superi i periodi di malattia retribuita e non, sarà considerato assente ingiustificato e passibile di esclusione dalle attività del RMI.

Qualora venga certificata una inabilità permanente al lavoro da parte di una struttura sanitaria pubblica ovvero una condizione psico fisica conclamata dai competenti Servizi, tale da sconsigliarne l'impiego nei programmi di lavoro (soggetti dediti all'alcol o sostanze stupefacenti) il titolare può essere sostituito da altro componente lo stesso nucleo familiare, idoneo al lavoro (cfr. Direttiva allegata al D.A. n.20 del 06/06/2006).

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente, a mezzo telefono, e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.

Articolo 2bis
Permessi ai soggetti
in particolari condizioni psico-fisiche

Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei soggetti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi vigenti, la condizione di persona soggetta ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono concessi permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore e l'assegnazione dello stesso a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

I lavoratori per i quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e/o assimilati e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari ASP o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali che non consentono loro di prestare l'attività lavorativa, al fine della permanenza negli elenchi delle attività dei cantieri di servizi, devono presentare istanza di sospensione, allegando idonea documentazione, da cui risulti -tra l'altro- la durata del programma.

La richiesta di sospensione deve essere indirizzata al Sindaco del comune ed al responsabile del Settore Servizi sociali.

Il soggetto, cui venga autorizzata la sospensione, continuerà a percepire l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio, coerentemente alle finalità previste dall'art.8, comma 11 del d.lgs n.468/97.

In mancanza di idonea documentazione, il soggetto sarà considerato assente ingiustificato e passibile di esclusione dall'utilizzo nei cantieri di servizio.

Il soggetto che fruisca della sospensione può rientrare in servizio solo previa autorizzazione del Comune. Sarà cura del Comune dare comunicazione dell'effettiva data di rientro in servizio dello stesso soggetto al competente Servizio del Dipartimento Regionale del Lavoro.[1]

ART.3
(Legge 104/92)

In riferimento alla legge 104/92, i lavoratori portatori di handicap grave o che assistono coniuge, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave possono usufruire di permessi retribuiti a condizione che non siano ricoverati a tempo pieno, presso istituti specializzati.

I soggetti beneficiari di detti permessi sono:

- i lavoratori che assistono il proprio coniuge;
- i genitori, anche adottivi, di soggetti portatori di handicap grave;
- i lavoratori che assistono parenti o affini entro il terzo grado affetti da handicap grave;
- gli affidatari di persone con handicap grave;
- i lavoratori portatori di handicap grave.

Ai lavoratori impegnati per soli 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti dei permessi giornalieri retribuiti nella misura di 1 ora per ciascuna giornata, a prescindere dal numero di ore lavorative giornaliere.

I permessi orari giornalieri o i permessi mensili di tre giorni possono essere fruiti dal lavoratore o dalla lavoratrice che risulti "persona handicappata in situazione di gravità" (art. 33 comma 3).

La richiesta per fruire tali permessi e la relativa documentazione devono essere presentate all'ufficio del personale del Comune di Catenanuova.

ART. 4
(Permessi brevi per motivi personali)

Il lavoratore, per motivi personali, può usufruire di permessi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, previa autorizzazione del responsabile a cui è stato assegnato. Tali permessi non possono superare le 36 annue complessive. Il lavoratore è tenuto a recuperare le predette ore di permesso

entro il primo mercoledì del mese successivo secondo le modalità fissate dal Comune di Catenanuova per tutti i lavoratori dell'Ente.

ART. 5

(Sospensione per gravi e documentate motivi personali o familiari)

E' facoltà del Comune di Catenanuova, compatibilmente con le esigenze delle attività lavorative del progetto, concedere al lavoratore un periodo di sospensione dall'utilizzazione in progetti riguardante il reddito minimo di inserimento, in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari.

Durante il periodo di sospensione il lavoratore non ha diritto all'assegno e non può recuperare successivamente le ore utilizzate per i motivi sopra espressi.

Per l'autorizzazione alla sospensione per gravi motivi familiari o personali il lavoratore deve presentare al Comune di Catenanuova, con congruo anticipo, apposita istanza, alla quale deve essere allegata, pena la improcedibilità della stessa, la documentazione comprovante fatti analiticamente documentabili e accertabili attraverso documentazioni e certificazioni provenienti da Enti e/o organismi pubblici o a quest'ultimi assimilati ai sensi di legge. Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di aver ricevuto la comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato, fatti salvi i casi di estrema urgenza.

ART. 6

(Assenze per donazione di sangue)

Il lavoratore ha diritto ad essere lasciato libero dalle attività il giorno in cui effettua la donazione del sangue. Lo stesso deve produrre all'ufficio di appartenenza certificato attestante l'avvenuta donazione, per tale giorno al lavoratore spetta l'assegno.

ART. 7

(Assenze per maternità e adozioni)

Alle lavoratrici è riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dal D.Lgs 26 Marzo 2001, n.151, durante il quale viene loro corrisposta una indennità pari all'80% dell'importo dell'assegno.

Le lavoratrici interessate possono beneficiare della flessibilità della maternità (un mese prima e quattro dopo il parto) così come disposto dal D.Lgs.n.26 marzo 2001, n.151, sempre che non abbiano usufruito dell'interdizione anticipata o che la stessa sia cessata nelle prime fasi della gestazione. Detta flessibilità può essere richiesta dall'interessata al responsabile del settore ove presta servizio. Tutta la documentazione relativa a tali assenze deve essere presentata all'ufficio del personale del Comune di Catenanuova.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità è equiparato a tutti gli effetti al periodo di interdizione; le lavoratrici interessate possono usufruire di detto beneficio recandosi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna, munite di apposita certificazione medica rilasciata dal proprio ginecologo. Alle stesse viene riconosciuto quanto previsto dalla circolare n.32/2000 (interdizione anticipata dal lavoro) e dall'art.17 del D.Lg.n.151/2000.

Qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria di cui la lavoratrice godrà dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla nascita apposito certificato di nascita del bambino/a, avvalendosi anche dell'autocertificazione. Durante il periodo di astensione obbligatoria e/o interdizione anticipata dal lavoro, continuano a maturare i giorni di riposo.

Art. 8

(Permessi per comparizione innanzi alle autorità giudiziaria)

Il lavoratore o la lavoratrice, invitato/a a comparire dall'autorità giudiziaria, può usufruire di permesso retribuito per l'intera giornata solo nel caso in cui è chiamato a rendere testimonianza. Detti permessi saranno giustificati da attestazione rilasciata dalla predetta autorità che il lavoratore o la lavoratrice dovrà presentare al Comune di Catenanuova.

Art.9

(Infortunio o malattia professionale)

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore è corrisposto l'assegno a copertura totale dell'indennità. Sarà cura dell'ufficio ove il lavoratore presta servizio, inoltrare entro le 24

ore successive all'evento, la denuncia al competente Comando della Polizia Locale ed entro le 48 ore successive all'evento la denuncia all'INAIL.

Art. 10

(Permessi per partecipazione ad Assemblee Sindacali)

Il lavoratore può partecipare alle assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad un massimo di 10 ore all'anno, mantenendo la corresponsione dell'assegno.

Le assemblee possono essere indette, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente accordo. Quando le assemblee sono indette all'interno del settore o ufficio dove si presta servizio, il Comune di Catenanuova, preavvisato, è tenuto a mettere a disposizione un locale idoneo allo svolgimento della stessa. Il Comune di Catenanuova, su richiesta del lavoratore e per tramite delega sindacale, trattiene la quota di associazione e la evolve in favore dell'organizzazione sindacale indicata.

Art. 11

(Doveri del lavoratore)

Il lavoratore ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in modo da garantire il buono andamento e l'efficienza delle attività lavorative a cui è stato destinato. E' tenuto ad assumere un contegno adeguato all'attività espletata nel rispetto dell'utenza, rispettando l'orario di lavoro e le indicazioni impartite dai responsabili, compreso le disposizioni di natura formale (timbrare con il proprio tesserino, comunicare i permessi, comunicare le assenze per malattie e quant'altro). Il lavoratore è tenuto, altresì, a mantenere la massima riservatezza sugli atti di ufficio di cui è a conoscenza.

Art. 12

(Ritardi, assenze, assenze ingiustificate, mancate osservanze dei doveri, controlli, procedimenti disciplinari)

Il lavoratore è sempre tenuto al rispetto dell'orario di servizio e deve comunicare telefonicamente al proprio responsabile, eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi predetti devono essere recuperati entro il mese successivo in cui si verificano. La mancata osservanza dei doveri, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari che saranno adottate dal responsabile assegnatario e possono essere irrogate a seconda della gravità dell'infrazione commessa. Le sanzioni sono: censura scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione dell'assegno fino a 10 giorni, cancellazione degli elenchi del reddito minimo di inserimento.

a) La sanzione della censura scritta si applica per:

- Inosservanza delle disposizioni di servizio;
- Frequente inosservanza dell'orario di entrata;
- Allontanamento del luogo di lavoro senza previa formale autorizzazione del responsabile;
- Uso, per ragioni che non siano connesse alle attività lavorative assegnate, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi di proprietà dell'Amministrazione, ovvero la mancata cura e/o custodia degli stessi, ove affidati;
- Introduzione estranei all'amministrazione in locali non aperti al pubblico senza la preventiva autorizzazione;
- Mancata o non tempestiva del motivo dell'assenza all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui la stessa si verifica;

b) La sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione si applica per:

- Inosservanza per le procedure previste per la rilevazione delle presenze;
- Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, ovvero mancato svolgimento degli stessi secondo le disposizioni ricevuti;
- Comportamenti non consoni ai doveri d'ufficio, causati da stati di alterazione psichica imputabile al lavoratore;
- Condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali preposti alle attività del reddito minimo di inserimento, o nei confronti degli utenti;

c) Sospensione dell'assegno e dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:

- Recidiva delle mancanze previste al comma precedente che abbiano comportato rifiuti ingiustificati di eseguire i compiti assegnati;

d) La sanzione della cancellazione dagli elenchi del RMI:

- Recidiva delle mancanze previste nel comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- Timbratura del cartellino di presenza al posto di un altro lavoratore, ovvero manomissione dei documenti di presenza;
- Testimonianza falsa o reticenza in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- Violazione dei doveri di comportamento non compresi specificatamente in quelli precedentemente elencati, da cui sia, comunque, derivato danno all'amministrazione o agli utenti;
- Assenza ingiustificata e arbitraria dalle attività lavorative per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi;
- Contraffazione o mendace documentazione presentata all'amministrazione comunale.

La comunicazione della presente sanzione va tempestivamente comunicata all'Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali per i provvedimenti consequenziali.

Art.13

(Adempimenti dei Responsabili)

I responsabili cui sono assegnati i lavoratori del RMI sono tenuti a:

- 1 – Utilizzare i lavoratori del RMI solo nell'ambito di strutture del Comune di Catenanuova;
- 2 – Fornitura di tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la necessaria informazione/formazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3 – Vigilanza sulle presenze del personale RMI nei luoghi di lavoro assegnati nonché sulla corretta esecuzione dei lavori;
- 4 – Predisposizione delle modalità di recupero delle ore non effettuate o di ritardo, nonché il rilascio di apposite autorizzazioni per permessi, riposi o altra assenza prevista dal presente regolamento;
- 5 – Comunicazioni al responsabile del Settore su eventuali provvedimenti sanzionatorie;
- 6 – Predisporre l'orario di lavoro di ciascun lavoratore, tenendo conto, oltre che delle esigenze dell'ufficio, anche di quelle del lavoratore, nel caso quest'ultimo frequenti corsi di studio o di formazione;
- 7 – Non assegnare ai lavoratori del RMI funzioni di coordinamento di attività lavorative, in quanto non può essere loro attribuita alcuna responsabilità relativa a procedimenti amministrativi.

Art.14

(Decorrenza)

Il presente Regolamento avrà efficacia in seguito all'approvazione dell'Organo Deliberante.

[1] Articolo introdotto con deliberazione di G.M. n. 64 del 28/5/2021

Proposta di Deliberazione n. 65 del 24-5-2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li, 19.05.2021

IL RESP. DELL'UFFICIO

Specculato

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

Li,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	

SETTORE I AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO	
SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO	
SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE IV DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE	
SETTORE V SOLIDARIETA' SOCIALE	
SETTORE VI POLIZIA MUNICIPALE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15

in data

28/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

☐ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

☒ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 28.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE